



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

SETTORE TERRITORIO

N. 63/ Sind.

Santarcangelo di R., 07/07/2016

OGGETTO: NORME PER LA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE PRODOTTO DALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Vista la Zonizzazione Acustica Comunale del territorio di Santarcangelo di Romagna, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 27/09/2006;

Vista la variante alla Zonizzazione Acustica Comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 09/05/2012;

Dato atto che detta zonizzazione acustica classifica il territorio comunale secondo aree omogenee, attraverso l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una delle sei classi acustiche definite dalla normativa vigente, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio;

Considerato che il DPCM del 14/11/97 e la Legge quadro n. 447/95 assegna ad ogni classe acustica dei valori limite di emissione, immissione e qualità;

Vista la necessità di regolamentare ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR n. 45 del 21/01/02, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo;

Considerato che la DGR n. 45/2002 ha adottato la Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", con la quale definisce gli indirizzi agli Enti Locali per il rilascio delle succitate autorizzazioni comunali in deroga;

Dato atto che è obiettivo di questa Amministrazione Comunale dotarsi al più presto di un "Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", nel rispetto della succitata Delibera di Giunta Regionale;

Considerato che, per la stesura di tale regolamento, si rende necessario avviare un periodo di sperimentazione delle procedure che l'Amministrazione Comunale intende applicare per l'autorizzazione di dette manifestazioni, al fine di comprendere la loro applicazione ai numerosi eventi che interessano il territorio comunale, garantendo comunque la tutela dell'ambiente;

Rimarcato che è intenzione, medio tempore, di garantire la salute pubblica, attraverso l'emanazione di una ordinanza, ex art. 9 della L. 447/95;

Dato atto che, nella succitata Zonizzazione Acustica Comunale approvata nel 2012, il Comune ha proceduto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) della Legge n. 447/95, ad individuare le seguenti aree da destinarsi a manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile o all'aperto:

- 1- Il Museo Etnografico;
- 2- Il Parco Francolini;
- 3- Piazza delle Monache;
- 4- Piazza Ganganelli;
- 5- Piazza Marconi, Sferisterio e il parco pubblico "Campo della Fiera";
- 6- Piazzale Augusto Campana;
- 7- Il Parcheggio della Frazione di San Martino sulla via Trasv. Marecchia;
- 8- Il Campo Sportivo della frazione di Canonica.

Ritenendo opportuno integrare tale elenco con le seguenti aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile o all'aperto:

- 1- Stadio Comunale;
- 2- Piazza Marini;
- 3- Piazza Balacchi;
- 4- Via Cesare Battisti;
- 5- Via L. De Bosis;
- 6- Via Cavour;
- 7- Via Don Minzoni;
- 8- Via Matteotti;
- 9- Piazza e Via Rino Molari;
- 10- Piazza Gramsci;
- 11- La Pieve;
- 12- Piazza Alfredo Panzini in località Canonica;
- 13- Piazzetta dei Fiori in località Stradone;
- 14- Via Tomba – tratto compreso fra via Busca e via XXVIII Maggio in località San Martino dei Mulini;
- 15- Parcheggio fra via Casale S. Ermete e via Martella in località S. Ermete.

Considerato che la DGR n. 45/2002 definisce "**manifestazione a carattere temporaneo**": i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

Considerato che negli ultimi anni sono aumentate significativamente le manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgono annualmente sia nel Capoluogo che nelle frazioni e che pertanto si rende necessario individuare nuove aree da destinare a manifestazioni a carattere temporaneo;

Considerato inoltre la necessità di regolamentare le manifestazioni o gli spettacoli a carattere temporaneo che organizzano sempre più frequentemente i pubblici esercizi nell'area esterna al proprio locale o nelle aree pubbliche site nelle immediate vicinanze, al fine di tutelare gli ambienti abitativi limitrofi;

Dato atto che si definisce quale "manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto" qualsiasi attività definita manifestazione a carattere temporaneo ai

sensi della DGR n. 45/2002, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio, in modo tale che le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio;

Dato atto inoltre che le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/95, devono rispettare i criteri e i limiti indicati nella tabella 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, mentre nelle altre aree del territorio è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri e i limiti indicati nella tabella 2;

Vista la proposta di semplificazione della procedura per lo svolgimento di manifestazioni temporanee che rispettano i limiti di cui alle tabelle 1 e 2 della succitata DGR, attraverso la "comunicazione", inviata da Arpa Emilia Romagna al Servizio Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota prot. n. A/2885/0 del 07/04/2003;

Visto il parere favorevole a tale proposta di semplificazione espresso dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico della Regione Emilia Romagna con nota prot. n. AMB/03/14224 del 12/05/2003;

Vista inoltre la Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004;

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse:

1- che le aree destinate a manifestazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/95, siano quelle riportate nella seguente Tabella 1, e che le manifestazioni, che si svolgano in tali aree, rispettino i criteri e i limiti ivi indicati:

Tabella 1: aree per manifestazioni temporanee

Luogo	Affluenza	Durata Massima	N. max. giorni /anno	Limite orario	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite LASlow in facciata dB(A)	Limite LASmax per il pubblico dB(A)
Piazzale Augusto Campana	Afflusso atteso > 5000	#	5	24:00	70	75	108
	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Sferisterio, Arena e Campo della Fiera	Afflusso atteso > 5000	#	5	24:00	70	75	108
	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza	Afflusso	#	5	24:00	70	75	108

Ganganelli	atteso > 5000						
	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Stadio Comunale	Afflusso atteso > 5000	#	5	24:00	70	75	108
	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Parco e Parcheggio Francolini	Afflusso atteso > 5000	#	5	24:00	70	75	108
	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Museo Etnografico	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza Delle Monache	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza Marini	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza Balacchi	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Via Cesare Battisti	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza Marconi	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Via L. De Bosis	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Via Cavour	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Via Don Minzoni	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Via Matteotti	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza e Via Rino Molari	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza	Afflusso	4h	#	24:00	65	70	108

Gramsci	atteso > 300						
La Pieve	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Parco Cappuccini e Parco Baden Powell	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazza Alfredo Panzini in località Canonica	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Campo Sportivo in località Canonica	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Piazzetta dei Fiori in località Stradone	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Parcheggio in via Trasp. Marecchia in località San Martino dei Mulini	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Via Tomba – tratto compreso fra via Busca e via XXVIII Maggio- in località San Martino dei Mulini	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108
Parcheggio fra via Casale S. Ermete e via Martella in località S. Ermete	Afflusso atteso > 300	4h	#	24:00	65	70	108

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

2- che nelle altre aree del territorio comunale è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri e i limiti indicati nella seguente Tabella 2:

Tabella 2: criteri e limiti per manifestazioni sul territorio comunale

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso Atteso	Durata	N. max. di giorni/anno per sito	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite LASlow in facciata dB(A)	Limite LASmax ai fini della tutela della salute degli utenti dB(A)	Limite Orario dB(A)
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	108	24:00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, come ad es. il palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	108	24:00
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	108	24:00
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4h	4 (non consecutivi)	70	75	108	24:00
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar, dj set, ecc. a supporto di attività principale di pubblici esercizi	< 200	4h	16 (frequenza una volta alla settimana)	70	75	108	24:00

3- che la durata massima degli eventi riportata nelle Tabelle 1 e 2 tiene conto delle prove tecniche degli impianti audio;

4- che lo svolgimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 2, sul territorio comunale delle manifestazioni patrocinate dal Comune e/o consistenti in attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (piccoli concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza e sportive e celebrazioni) è oggetto di **preventiva comunicazione**, da presentarsi a mezzo posta certificata elettronica allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia (indirizzo pec:

suap.valmarecchia@legalmail.it), almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'allegato 1. L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione è tacitamente rilasciata se, entro 5 giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego;

5- che lo svolgimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 2, sul territorio comunale delle manifestazioni che, anche se patrocinate dal Comune, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, potrebbero produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione, è oggetto di **autorizzazione**. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'allegato 2, corredata dalla documentazione redatta da un tecnico abilitato in acustica. L'autorizzazione si intende rilasciata dallo Sportello Unico Valmarecchia se, entro 10 giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego. Lo Sportello Unico Valmarecchia potrà richiedere l'eventuale parere ad ARPAE.

Per le manifestazioni ricorrenti, la richiesta di autorizzazione potrà essere sostituita dalla preventiva comunicazione secondo le modalità di cui al precedente punto 5, se le condizioni di svolgimento dell'attività e i relativi limiti di emissione sonora rimangono inalterate.

6- che lo svolgimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alla Tabella 2, sul territorio comunale di una manifestazione temporanea all'aperto da parte di un pubblico esercizio è oggetto di **preventiva comunicazione** da presentarsi, a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'allegato 3, corredata dalla dichiarazione di un tecnico abilitato in acustica, che attesti il rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 della presente ordinanza, per la categoria di appartenenza individuata.

Per le manifestazioni ricorrenti di un pubblico esercizio, che si svolgono nel rispetto di quanto già dichiarato dal tecnico abilitato in acustica, sarà sufficiente presentare la sola comunicazione.

7- che lo svolgimento di manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2, è oggetto di **autorizzazione in deroga**. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da modulo di cui all'allegato 4, corredata dalla documentazione o relazione tecnica descrittiva ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 redatta da un tecnico abilitato in acustica. L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata dallo Sportello Unico Valmarecchia entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPAE.

8- che le autorizzazioni in deroga relative esclusivamente alla durata della manifestazione possono essere richieste almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività;

9- che, al fine di tutelare gli ambienti abitativi limitrofi alle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni temporanee, il Comune può prescrivere agli organizzatori delle succitate manifestazioni di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni comunicate;

10- che il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, imporre una limitazione degli orari o ulteriori specifiche prescrizioni, richiedere rilievi fonometrici ad ARPAE per verificare il rispetto dei criteri e limiti di cui alle Tabelle 1 o 2, o revocare l'autorizzazione rilasciata;

11- Per tutto ciò che non è specificato nella presente ordinanza, se non in contrasto, si dovrà fare riferimento alla DGR n° 45/2002 ed in particolare agli artt. 7 e 8 (misurazioni e controlli – sanzioni).

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 18 luglio 2016.

Le attività di controllo della presente ordinanza è demandata all'Arpa solo per le verifiche strumentali, e al Corpo di Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da €258,23 a €10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge n. 447/95 e s.m.i.

La competenza in materia sanzionatoria alle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

La presente Ordinanza sostituisce gli articoli 3 e 4 dell'Ordinanza Sindacale n. 142/2005 e, sino alla adozione del previsto Regolamento, costituisce parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare e che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all'indirizzo pec: [**trn21868@pec.carabinieri.it;**](mailto:trn21868@pec.carabinieri.it)
- al Comando di Polizia Intercomunale della Valmarecchia all'indirizzo pec: [**pm.valmarecchia@legalmail.it,**](mailto:pm.valmarecchia@legalmail.it) [**comandante@vallemarecchia.it,**](mailto:comandante@vallemarecchia.it) [**ispettore2@vallemarecchia.it;**](mailto:ispettore2@vallemarecchia.it)

e comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:

- all'URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia all'indirizzo pec: [**suap.valmarecchia@legalmail.it,**](mailto:suap.valmarecchia@legalmail.it) al fine di provvedere alla diffusione della presente ordinanza alle associazioni di categorie interessate;

e pubblicata:

- all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Patrizia Fiannaca

Sindaco
PARMA ALICE / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.